

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1103)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 22 giugno 1960 (V. Stampato n. 1646)*

**d'iniziativa dei deputati SPADAZZI, SERVELLO, DE CAPUA, TANTALO, ANGRISANI,
PALAZZOLO, BIAGGI Francantonio, FERIOLI, MATTARELLI Gino, ROMANO Bar-
tolomeo, ROMANO Bruno, DELFINO, CARADONNA, DI LUZIO, GEFTER WONDRIK,
VALIANTE, LUPIS, BUFFONE, MARCONI, SIMONACCI, FRACASSI, CALABRO',
ROMUALDI, ANDREUCCI e PREZIOSI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 GIUGNO 1960

**Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione
degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali**

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

OGGETTO DELLA PROFESSIONE

Art. 1.

Agli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della Repubblica a norma della legislazione doganale vigente, è riconosciuta competenza tecnica professionale nelle materie: fiscale, merceologica, valutaria e quanto altro si riferisce al campo doganale.

TITOLO II.

TITOLO

ED ESERCIZIO PROFESSIONALE

Art. 2.

Il titolo professionale di spedizioniere doganale spetta a coloro i quali abbiano ottenuto la nomina come tali, a norma della legislazione doganale vigente.

Nessuno può essere ammesso alla professione di spedizioniere doganale se non è iscritto nell'apposito albo professionale.

Lo spedizioniere doganale ha l'obbligo del segreto professionale. Tale obbligo non sussiste nei confronti degli organi doganali.

Art. 3.

Lo spedizioniere doganale non può, senza giustificato motivo, rifiutare il proprio ufficio.

Il Consiglio dell'albo compartimentale delegherà a turno fra gli iscritti, uno o più spedizionieri doganali accreditati presso le dogane perchè prestino gratuitamente la loro opera nei casi di operazioni doganali per conto di persone sprovviste di mezzi, di operai rimpatriati, di profughi, ecc.

TITOLO III.

ALBI PROFESSIONALI

L'Albo compartimentale.

Art. 4.

Nelle sedi di Compartimento doganale è istituito l'albo degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane.

Art. 5.

L'iscrizione all'albo compartimentale viene effettuata a richiesta degli interessati previo pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 202 della tabella allegata A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 12.

Art. 6.

L'iscrizione all'albo vincola lo spedizioniere doganale a non esercitare alcuna altra professione all'infuori di quella di esperto o perito in materia o settori di competenza classificati e riconosciuti dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, di spedizioniere, ai sensi dell'articolo 1737 del Codice civile, e di vettore.

L'Albo nazionale.

Art. 7.

L'albo nazionale degli spedizionieri doganali risulta dall'insieme degli albi compartimentali. È formato a cura del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali e viene da questo depositato e tenuto aggiornato presso il Ministero delle finanze.

TITOLO IV.

DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE

I Consigli compartimentali.

Art. 8.

Nella sede di ogni Compartimento doganale è istituito un Consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali iscritti all'albo compartimentale. I componenti di tale Consiglio sono in numero di tre se gli iscritti accreditati presso le dogane facenti parte del Compartimento sono meno di cento; di cinque se sono da cento a trecento; di sette se superano i trecento.

Art. 9.

I Consigli compartimentali:

a) curano la formazione e la tenuta dell'albo compartimentale;

b) vigilano sul comportamento degli iscritti;

c) danno pareri nei casi di contestazioni sorte nella liquidazione degli onorari professionali e, a richiesta degli interessati, intervengono per conciliare le contestazioni sorte fra spedizionieri doganali ovvero fra questi e i loro mandanti;

d) nel caso di morte o di cancellazione dall'albo di spedizioniere doganale iscritto, curano, a richiesta ed a spese di chi vi abbia

interesse, l'espletamento del mandato affidato allo spedizioniere doganale defunto o cancellato dall'albo.

Art. 10.

I Consigli compartimentali sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti nell'albo dei rispettivi Compartimenti e durano in carica due anni. I componenti sono rieleggibili. Fa parte di diritto del Consiglio compartimentale l'ispettore generale capo del Compartimento doganale, con funzioni di presidente.

Art. 11.

Ogni Consiglio compartimentale fisserà i corrispettivi alla tariffa per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali. Non è consentito che per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali, siano comunque praticati corrispettivi che sviliscano o superino quelli fissati dal Consiglio.

Le eventuali controversie attinenti la tariffa delle prestazioni professionali dovranno essere sottoposte al giudizio del Consiglio compartimentale.

Art. 12.

Il Consiglio compartimentale può adottare nei confronti degli iscritti all'albo i seguenti provvedimenti:

- a) il richiamo;
- b) l'ammonizione;
- c) la censura;
- d) la sospensione temporanea dall'albo;
- e) la cancellazione dall'albo;
- f) la radiazione dall'albo.

La cancellazione dall'albo è pronunciata d'ufficio negli accertati casi di incompatibilità di cui all'articolo 6 e nei casi di revoca della nomina a spedizioniere doganale in seguito a sentenza dell'Autorità giudiziaria passata

in giudicato, nonchè nei casi di annullamento della patente, previsti dalle norme doganali.

La radiazione è pronunciata, previa istruttoria e con motivazione, nei confronti di spedizionieri doganali che si rendano colpevoli di grave indisciplina verso l'ordinamento professionale od esercitino la professione in maniera da nuocere grandemente al decoro ed al prestigio dell'intera categoria professionale.

Contro tali provvedimenti gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio nazionale entro il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Il Consiglio nazionale.

Art. 13.

È costituito, con sede in Roma, il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Tale Consiglio è composto di nove membri nominati a scrutinio segreto dai componenti dei Consigli compartimentali.

Fa parte di diritto del Consiglio nazionale il direttore generale delle dogane ed imposte indirette, con funzioni di presidente.

Il direttore generale, in caso di impedimento, può delegare in sua vece un ispettore generale delle dogane ed imposte indirette.

Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Art. 14.

Il Consiglio nazionale:

a) provvede alla formazione dell'albo nazionale degli spedizionieri doganali ed al suo deposito ed aggiornamento presso il Ministero delle finanze;

b) decide sui conflitti di competenza fra i Consigli compartimentali;

c) decide sui ricorsi ad esso proposti a norma dell'articolo 12;

d) redige la tariffa per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali;

e) interviene presso le Amministrazioni centrali dello Stato per questioni inerenti la regolamentazione e l'attuazione della presente legge.

Art. 15.

Gli iscritti all'albo nazionale debbono corrispondere una quota annua non superiore a lire tremila destinata a fronteggiare le spese di istituzione, tenuta ed aggiornamento degli albi professionali.

Un regolamento fisserà la misura delle quote e le modalità per la gestione amministrativa.

Art. 16.

È costituito un fondo avente carattere previdenziale a favore di tutti gli iscritti, alimentato dai contributi che ogni iscritto è tenuto a versare nella misura e con le modalità fissate da apposito regolamento.

Tali contributi sono dovuti per ogni bolletta doganale emessa su dichiarazione scritta comunque presentata da spedizionieri doganali e non potranno eccedere le lire 250 per ciascuna bolletta.

La gestione e l'amministrazione di tale fondo saranno stabilite dal predetto regolamento.